

Roma, 11 novembre 2011



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

prot. 37/0005091

Alla CONFITARMA  
Piazza SS. Apostoli 66  
00187 Roma

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regime previdenziale e fiscale applicabile all'indennità di navigazione e all'indennità di comando.

La Confitarma, Confederazione Italiana Armatori, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al corretto inserimento nella base imponibile, ai fini della determinazione dei contributi dovuti all'INPS e del relativo regime fiscale, delle indennità contrattuali di navigazione e di comando, disciplinate sia dal CCNL che dal contratto integrativo aziendale.

In particolare, l'istante chiede precisazioni in merito alla correttezza dell'assoggettamento ad imponibile contributivo, nonché a prelievo fiscale, ex art. 51, comma 6, D.Lgs. n. 314/1997 (T.U.I.R.) delle indennità contrattuali di cui sopra, nella misura pari al 50% del loro ammontare.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione interpretativa alla problematica sottesa al quesito, occorre muovere dall'analisi della disposizione normativa di cui all'art. 51, comma 6, D.Lgs. n. 314/1997 (T.U.I.R.), in virtù della quale “... le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo ... concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare”.

In proposito, si evidenzia che la *ratio* della citata norma trova fondamento nel principio di armonizzazione e razionalizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali, concernenti i redditi di lavoro dipendente, e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.

Nello specifico, in forza di tale principio, l'assoggettamento a prelievo contributivo è disposto sulla medesima base imponibile individuata ai fini fiscali, fatte salve alcune eccezioni dettate dalla diversa tipologia di prelievo o ispirate da considerazioni di ordine generale in materia di politica previdenziale.

Ne consegue il corollario normativo del trattamento con imposizione al 50 %, sia con riguardo al profilo contributivo che con riferimento al prelievo fiscale, dell'indennità di navigazione contemplata dalla legge o dalle clausole del contratto collettivo.

Quest'ultima rientra nella categoria delle "voci retributive" tipiche del settore marittimo. In particolare, viene erogata a favore dei lavoratori marittimi a fronte dell'esclusiva permanenza a bordo, nonché per il disagio affrontato nell'espletamento del servizio cui gli stessi sono adibiti.

Analoga finalità risulta sottesa alla corresponsione dell'indennità di comando, non espressamente menzionata dalla disposizione normativa in esame, ma prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello per i comandanti e i direttori di macchina impiegati nei servizi di auto-traghetamento, quale **componente integrativa dell'indennità di navigazione** (cfr. CCL integrativo Stretto di Messina)

Anche l'indennità di comando, infatti, pur se riconosciuta in ragione del particolare ruolo svolto dai suddetti lavoratori, risulta vincolata all'effettiva permanenza a bordo della nave ed è volta comunque a ristorare il particolare impegno psicofisico connesso all'attività di navigazione, nonché il rischio che gli stessi devono sostenere a seguito del "continuo traghetamento".

In linea con le argomentazioni sopra svolte, si può sostenere che l'art. 51, comma 6 del T.U.I.R trovi applicazione sia con riferimento all'indennità di navigazione che all'indennità di comando, in quanto voce integrativa della prima nonché avente la medesima finalità.

Entrambe le tipologie di indennità, pertanto, risultano soggette ad imponibile contributivo e fiscale nella misura pari al 50% del loro ammontare, a prescindere dalla circostanza che siano contemplate dalla contrattazione collettiva di primo livello ovvero in sede di contratti integrativi aziendali. La citata norma fa, infatti, riferimento al contratto collettivo in termini generali, quale fonte delle suddette indennità.

Tale soluzione interpretativa, peraltro, trova conferma sia nel parere reso dell'Agenzia dell'Entrate, prot. 26533/C3/2009, che nella nota INPS del 23 aprile 2010, nella parte in cui ribadiscono la duplice finalità retributiva e risarcitoria della indennità di navigazione nonché delle relative voci integrative di origine contrattuale aziendale (indennità di comando), sottolineando che proprio in relazione a tali finalità le suddette indennità concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 50%.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB/SC